Ordinanza del Presidente della Corte

del 30 gennaio 1959

Lingua processuale : il tedesco

CAUSA N° 2-59 R

Nel procedimento n. 2-59 R, con riferimento alle cause Ni da 4-59 a 13-59, promosso dalle

1° NIEDERRHEINISCHE HÜTTE AG, Duisburg,

2° PHOENIX-RHEINROHR AG, Vereinigte Hütten- und Röhrenwerke, Düsseldorf,

3° GUSSSTAHLWERKE GELSENKIRCHEN AG, Gelsenkirchen,

4° RUHRSTAHL AG, Witten,

5° GUSSSTAHLWERKE WITTEN AG, Witten,

6° MANNESMANN AG, Düsseldorf,

quale avente causa delle cessate società Mannesmann Hüttenwerke AG e Hahnsche Werke AG,

7° BOCHUMER VEREIN FÜR GUSSSTAHLFABRIKATION AG, Bochum,

8° AUGUST THYSSEN-HÜTTE AG, Duisburg-Hamborn,

9° STAHLWERKE BOCHUM AG, Bochum,

10° HÜTTENWERKE OBERHAUSEN, AG,

parti istanti,

assistite dall'avv. Werner von Simson,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

Lussemburgo,

parte resistente,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Frans van Houten, in qualità di agente.

ORDINANZA PRESIDENZIALE

IN FATTO

Ritenuto che :

In data 27 gennaio 1959, le istanti hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dell'Alta Autorità allegate all'istanza stessa. Dette decisioni — esecutorie ai sensi dell'art. 92 del Trattato C.E.C.A. — riguardano separatamente ciascuna delle istanti ed ingiungono loro di versare, non più tardi del 31 gennaio 1959, una somma determinata alla Cassa di perequazione per il rottame importato.

Le istanti hanno inoltre dichiarato « essere loro intenzione di chiedere l'annullamento delle decisioni di cui trattasi » e « che il termine per ricorrere contro le ripetute decisioni scade il 15 febbraio 1959 ».

Le parti, ritualmente citate, sono comparse il 30 gennaio per la discussione orale.

L'agente dell'Alta Autorità ha concluso chiedendo che la istanza sia respinta e che le spese siano poste a carico delle istanti, deducendo a sostegno quanto segue :

« L'Alta Autorità non ha dato finora inizio agli atti esecutivi e non ha intenzione di farlo prima che sia scaduto il termine per ricorrere. I preliminari di detti atti richiedono poi tanto tempo che non vi è alcun motivo di temere che possa aver luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 92 del Trattato ».

Le istanti hanno tenuta ferma la loro richiesta.

IN DIRITTO

Le istanti si richiamano all'art. 63, § 1, del Regolamento della Corte di Giustizia della C.E.C.A. e fanno valere che « sussiste il pericolo che l'Alta Autorità dia inizio agli atti esecutivi prima che le imprese interessate abbiano avuto modo di presentare le loro domande e con ciò di esercitare il loro diritto di ricorrere ».

L'art. 63 del Regolamento della Corte dispone che : « L'istanza diretta ad ottenere, con procedura d'urgenza, la sospensione dell'ese-

cuzione di cui all'art. 39, 2° comma, del Trattato è ricevibile solo a condizione che venga presentata dopo — o almeno contemporaneamente — al ricorso principale con il quale viene impugnata la decisione o la raccomandazione dell'Alta Autorità di cui trattasi ».

L'istanza è perciò irricevibile, dal momento che le istanti non hanno impugnato le decisioni in questione, precedentemente o almeno contemporaneamente, mediante un ricorso in via principale.

Ad abundantiam, rimane da dimostrare che l'istanza sarebbe ricevibile ai sensi dell'art. 64 del Regolamento della Corte, il quale recita :

> « L'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata di una decisione dell'Alta Autorità che comporti oneri pecuniari può essere presentata non appena vi sia fondato motivo di ritenere che l'esecuzione forzata possa avere luogo ».

Le istanti non hanno in alcun modo provato che siano stati iniziati gli atti preparatori all'esecuzione forzata, cosicchè non si può parlare di fondato timore che questa possa avere luogo. La istanza sarebbe pertanto irricevibile anche a norma dell'art. 64.

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte, la parte soccombente va condannata alle spese.

Per questi motivi,

Visti gli articoli 39 e 92 del Trattato C.E.C.A., 33 dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A. e 60, 63 e 64 del Regolamento della Corte,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede :

L'istanza è respinta perchè irricevibile.

Le istanti sono condannate alle spese del procedimento.

Lussemburgo, 30 gennaio 1959.

Il Cancelliere f. f.
H. J. EVERSEN

Il Presidente
A. M. DONNER